

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2213)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SEGNANA, COLLESELLI, ROSATI, TREU e DE MARZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1975

### Disciplina della piscicoltura

ONOREVOLI SENATORI. — Da circa un decennio è assai dibattuto nel nostro Paese il problema dell'inquadramento giuridico di quella moderna forma di zootecnia che è la piscicoltura. È un problema che altri Paesi, ad esempio quelli appartenenti alla Comunità economica europea, hanno già risolto nel senso di far rientrare questa attività nella sfera d'azione dell'impresa agricola; ma in Italia il problema è ben lontano dall'aver trovato una soluzione definitiva.

Pure, in una situazione agricolo-alimentare come quella che il nostro Paese sta attraversando, sembra strano che, oltre ai già pesanti impedimenti di fatto che gravano sulla nostra agricoltura, venga ad aggiungersi la possibilità che un imprenditore, che svolge una attività con tutte le caratteristiche, i rischi biologici e le precarietà di quella agricola, venga considerato « imprenditore commerciale ».

Ora, non è il caso di dilungarsi in questa sede sul fatto che in un allevamento l'assenza dell'opera dell'uomo nella trasforma-

zione del prodotto, la sostanziale irreversibilità del capitale investito, oltre al già citato rischio biologico, fanno ritenere non equo l'inquadramento commerciale; si vuole sottolineare come queste problematiche non abbiano fino ad oggi trovato una soluzione soddisfacente essendovi, in materia, una grave carenza legislativa, in quanto le leggi attuali non tengono conto della normale evoluzione delle tecniche di allevamento. Solo nel campo fiscale, infatti, la recente legge istitutiva della riforma tributaria qualifica chiaramente il reddito agrario, facendolo risalire ad una fattispecie assai precisa e nella quale viene tenuto conto dell'evoluzione degli allevamenti del nostro Paese.

Del tutto insufficiente invece, ed ancorata a vecchi schemi, è la legislazione in materia previdenziale. A tutt'oggi, la definizione di allevatore può desumersi dall'articolo 2135 del codice civile, là dove si enuncia tra le attività tradizionalmente agricole quella di allevamento del bestiame. Giova sottolineare come l'interpretazione di questa locuzione

per molti anni non si sia dissociata da un concetto tradizionale, secondo cui il bestiame non può essere se non quello in dotazione dell'azienda agricola, bestiame cioè prevalentemente da lavoro e, quando sia da carne o da latte, secondo una costante giurisprudenza della Cassazione, deve essere considerato agricolo solo se connesso alla coltivazione del fondo.

Nella costante evoluzione dei metodi tecnici di allevamento, si è fatta strada una realtà ben diversa da quella contemplata dal codice del 1942, ancorata a sistemi tradizionali di conduzione dell'impresa agricola. Si è cioè ritenuto che l'allevamento di animali e non di bestiame possa avvenire anche senza che la connessione rivesta quel carattere prevalente ed assorbente ad essa impresso dalla norma del codice. Mentre la giurisprudenza, salvo qualche recente tentativo, si è mantenuta ancorata a consolidati criteri interpretativi, qualche sia pure tenue tentativo di adeguare la legislazione alla mutata realtà economica si è avuto con l'articolo 10 della legge n. 11 del 1971, là dove, nell'elencare le facoltà attribuite all'affittuario, si è abbandonato il concetto di allevamento del bestiame per sostituirlo con quello di allevamento di animali.

Per venire al caso in esame, se fino a venti anni fa non si poteva certo parlare di allevamento del pesce e in definitiva di piscicoltura, ma semmai di ripopolamento e di conseguente cattura del pesce divenuto adulto, ora siamo in presenza di una attività che ha tutte le caratteristiche dell'allevamento.

Nella moderna piscicoltura assistiamo infatti ad una fase che possiamo definire iniziale, in cui si ottiene la riproduzione del pesce. Successivamente ha inizio l'alimentazione dello stesso, la sua selezione per il miglioramento del patrimonio zootecnico, la cura delle malattie ed infine, per il pesce divenuto adulto, la riproduzione che chiude il ciclo. Come si vede, sono queste le fasi di un qualsiasi allevamento « tradizionale », ad esempio di bovini, considerato anche il fatto che anche il pesce può essere alimentato in parte con prodotti del fondo.

Sembra che proprio il fatto di non essere riconosciuti come allevatori di bestiame

« tradizionale » abbia fino ad oggi frustrato gli sforzi degli operatori interessati per essere inquadrati nel settore loro più consono, e cioè l'agricoltura.

Tanto più appare giustificata codesta aspirazione degli itticoltori, in quanto per lunghissimo tempo le funzioni amministrative riguardanti la pesca nelle acque interne sono state affidate istituzionalmente alle competenze del Ministero dell'agricoltura. Nè vanno dimenticati i numerosi contratti di lavoro provinciali e regionali stipulati per le maestranze addette alla piscicoltura con i rappresentanti dei lavoratori agricoli.

Appare quindi improrogabile l'esigenza di riportare equilibrio in un settore che, tra l'altro, rappresenta una voce attiva della nostra bilancia alimentare, con un suo quantitativo annuo di 4.000 tonnellate di trote esportate nell'ambito europeo. Nè va dimenticato che la produzione italiana di trote (la più alta in Europa) assomma oggi a 17.000 tonnellate per un valore di oltre 18 miliardi di lire.

Se la produzione di trote è stata quella che ha avuto il maggior sviluppo nell'ultimo decennio, non va dimenticato che altri allevamenti, come quello delle carpe, del pesce gatto e dell'anguilla, sono in espansione nel nostro Paese, che finora è ancora costretto ad importare queste specie.

Tutte queste attività concorrono indubbiamente a fornire valide alternative alimentari al Paese, che proprio in questo settore è largamente deficitario, e ad offrire proteine nobili al consumatore ad un prezzo inferiore di almeno il 30 per cento a quello della carne. Inoltre di queste attività beneficia tutto il settore agricolo, in quanto proprio i terreni marginali e paludosi, negati all'agricoltura intensiva, vengono recuperati e valorizzati dall'itticoltura.

Non si può oggi esercitare un'attività agricola, con tutti i rischi ad essa evidentemente connessi, dovendo sopportare gli oneri contributivi dell'impresa commerciale.

Il presente disegno di legge vuole venire incontro alle esigenze della categoria degli

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

itticoltori. Esso è limitato ad un unico articolo che prevede di estendere a questa categoria la qualifica di imprenditore agricolo.

Allo stato attuale della legislazione, tra l'altro, la norma appare conforme a quei criteri che, giusta l'articolo 16 del testo unico sulla pesca approvato con regio decreto numero 1604 del 1931 e successive modificazioni, attribuivano in materia di piscicoltura la competenza amministrativa al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che oggi, a seguito del decreto del Presidente della

Repubblica n. 11 del 1972, è stata trasferita alle Regioni.

Inquadrando dunque il settore in agricoltura, si rimedierà ad una palese sperequazione di trattamento rispetto ad altri allevamenti e si darà soprattutto nuovo impulso ad un settore che, pur avendo già conseguito prestigiosi successi che lo pongono all'avanguardia in campo internazionale, non ha ancora finito di dare il suo apporto alla produzione nazionale di alimenti ad alto contenuto proteico.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Deve considerarsi agricola, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, l'attività di allevamento del pesce effettuata mediante la cura, la selezione, l'alimentazione, la riproduzione e lo sviluppo dei pesci in acque interne sia dolci che salmastre.